



AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI ORMEGGI TEMPORANEI AD ORE

Parere favorevole Assemblea dei Sindaci seduta del 19/07/2021

Approvazione delibera di Consiglio di Amministrazione n. 38 del 23/07/2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	Pag. 3
Art. 2 - Localizzazione ormeggi temporanei “ad ore”.....	Pag. 3
Art. 3 - Criteri di utilizzo ormeggi temporanei “ad ore”.....	Pag. 3
Art. 4 – Norme generali.....	Pag. 4
Art. 5 – Controlli e vigilanza.....	Pag. 4
Art. 6 – Disciplina degli ormeggi e doveri degli utenti.....	Pag. 4
Art. 7 – Norme di rinvio.....	Pag. 5

Allegati: planimetrie ormeggi temporanei “ad ore”

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di utilizzo degli ormeggi temporanei “a ore” posizionati nelle aree portuali ed extraportuali gestite dall’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro (di seguito denominata “Autorità di Bacino”), in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 50, comma e), del Regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9.

Nei porti e presso gli approdi pubblici l’Autorità di Bacino ha individuato alcuni spazi per l’ormeggio temporaneo “a ore” fissando la durata massima per tale tipo di ormeggio in 4 ore.

ART. 2

Localizzazione ormeggi temporanei “a ore”

Il presente regolamento si applica agli ormeggi attualmente esistenti sia all’interno delle aree portuali sia in quelle extraportuali, identificati con appositi contrassegni e/o targhette e individuati nelle planimetrie allegare recanti le indicazioni delle dimensioni massime degli spazi acquei disponibili.

I Comuni ove sono disponibili ormeggi temporanei “ad ore” sono i seguenti:

1. Comune di Sirmione (boe lungolago A. Diaz)
2. Comune di Desenzano del Garda (boe all’interno di Porto Pontili)
3. Comune di Manerba del Garda (pali in legno molo ingresso Porto Dusano)
4. Comune di San Felice del Benaco (ormeggi ingresso Porto Portese)
5. Comune di San Felice del Benaco (pali in legno località Porto San Felice)
6. Comune di Salò (boe lungolago località “Tip Tap”)
7. Comune di Gardone Riviera (boe lungolago G. D’Annunzio)
8. Comune di Toscolano Maderno (boe località “Bolsen”)
9. Comune di Toscolano Maderno (boe località “Muretto”)
10. Comune di Gargnano (boe lungolago G. Zanardelli)
11. Comune di Gargnano (ormeggio all’interno di Porto Bogliaco)
12. Comune di Limone sul Garda (boe lungolago G. Marconi)

Il presente Regolamento si applicherà anche agli ormeggi temporanei “ad ore” eventualmente individuati successivamente alla sua approvazione.

ART. 3

Criteri di utilizzo degli ormeggi temporanei “a ore”

È fatto obbligo agli utilizzatori di tali spazi segnalare in modo chiaramente visibile sull’unità l’orario di arrivo.

La mancata segnalazione dell’orario d’inizio ormeggio, l’indicazione errata di tale orario o la sosta prolungata oltre i termini prescritti comportano il pagamento di una sanzione ai sensi dell’art. 54 comma 2 della L.R. 6 aprile 2012, n. 6.

L'abbandono per un periodo superiore a 12 ore di un'imbarcazione in un ormeggio "a ore" comporta, oltre alla sanzione di cui sopra, la rimozione del mezzo di navigazione e l'applicazione aggiuntiva dell'onere per la rimozione.

L'utilizzo degli ormeggi temporanei "a ore" da parte dei naviganti è gratuito.

L'ormeggio deve essere effettuato in corrispondenza della targhetta o del contrassegno recante la scritta "MASSIMO 4 ORE" e deve essere effettuato prestando attenzione al corretto utilizzo delle cime d'ormeggio.

ART. 4

Norme generali

1. L'Autorità demaniale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose provocati dall'unità nonché per eventuale furto, danneggiamento o avaria dell'unità stessa;
2. il fruitore si impegna a risarcire l'Autorità di Bacino per eventuali danni causati alle strutture d'ormeggio;
3. il fruitore si impegna a non adottare un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti;
4. nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dalla Regione e dall'Autorità demaniale nei riguardi delle unità di navigazione;
5. parimenti non sono riconoscibili responsabilità a carico dell'Autorità demaniale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore od a fenomeni naturali;
6. i proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature d'ormeggio ed alle altre unità di navigazione.

ART. 5

Controlli e vigilanza

Le inadempienze o i comportamenti non conformi alle disposizioni dettate nel presente Regolamento dovranno essere rilevate dagli addetti alla vigilanza e sanzionati in conformità alle norme previste in materia.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'Autorità demaniale, purché non in contrasto con la normativa regionale.

ART. 6

Disciplina degli ormeggi e doveri degli utenti

1. È fatto assoluto divieto di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo, anche a bordo;
2. è vietato usare gli impianti per usi diversi per i quali sono stati realizzati;
3. è vietato ormeggiare unità di navigazione di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo;
4. tutte le manovre eseguite con l'unità di navigazione dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito dal Codice della Navigazione ed in particolare la velocità non dovrà superare i due nodi;

5. è fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati parabordi;
6. è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi e detriti o altro nell'ambito della zona demaniale, sia in acqua che in banchina;

ART. 7

Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme attuative e la vigente normativa regionale in materia.

In particolare:

- Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 e s.m.i. recante in oggetto “*Disciplina del settore dei trasporti*”;
- Regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 recante in oggetto “*Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione*”.